

**STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE NON RICONOSCUA**

**ENTE NON COMMERCIALE**

**“LAZISE CIVICA – GRUPPO MARCO ZANONI”**

**ART. 1 - (Denominazione e sede)**

1. È costituita, nel rispetto degli artt. 36 ss. del Codice Civile e della Costituzione, l'associazione senza scopo di lucro denominata “*Lazise Civica – Gruppo Marco Zanoni*” con sede legale in Lazise (VR) Via Porta San Zeno 7.
2. Il trasferimento della sede nello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

**ART. 2 - (Finalità)**

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Le finalità istituzionali che si propone sono in particolare:
  - a) tutela, promozione, diffusione e lo sviluppo della cultura e delle tradizioni locali di Lazise, Colà e Pacengo;
  - b) promozione e tutela dei diritti e degli interessi delle comunità di Lazise, Colà e Pacengo nonché la promozione di iniziative di aiuto reciproco;
  - c) attività di protezione civile e promozione della cultura della legalità e della lotta ai conflitti di interesse, per la lotta civica all'illegalità ed alle organizzazioni criminali;
  - d) iniziative per il miglioramento della qualità dei servizi a vantaggio di chi vive e lavora a Lazise, Colà e Pacengo;

- e) interventi di riconoscimento e tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di Lazise, Colà e Pacengo;
  - f) interventi e servizi finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente del territorio e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e del consumo del territorio;
  - g) interventi e servizi finalizzati alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni del Lago di Garda;
  - h) organizzazione e gestione di eventi ed attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, anche in collaborazione con altri enti, associazioni e/ o scuole, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale delle comunità di Lazise, Colà e Pacengo;
  - i) attività di solidarietà sociale e supporto rivolte alle fasce deboli delle comunità di Lazise, Colà e Pacengo.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
  4. L'Associazione potrà collaborare con altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
  5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare stipulare contratti con soggetti terzi, intraprendere rapporti con istituti di credito per la gestione finanziaria dell'attività, assumere collaboratori, accedere a finanziamenti pubblici e/o privati.

### **ART. 3 - (Soci)**

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto, il Codice Etico e l'eventuale regolamento interno.

2. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo - sentito il gruppo dei Soci Fondatori - a maggioranza. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
4. L'Associazione prevede l'intrasmissibilità della quota e la non rivalutabilità della stessa.

#### **ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)**

1. I Soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di partecipare alle attività associative, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, purché in regola con il pagamento della quota associativa; essi hanno altresì diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata e specificatamente documentate e preventivamente autorizzate dal Comitato Direttivo.
3. I Soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto, il Codice Etico e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)**

1. Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il Socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;
  - violazione delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni e/o delle deliberazioni assunti dagli Organi Sociali;
  - morosità ingiustificata nel pagamento della quota sociale annuale;
  - radiazione per indegnità deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa o che arrechi danno all'Associazione.
3. Il provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato, dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea. Il Socio escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci esclusi per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

#### **ART. 6 - (Organi sociali)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - l'Assemblea dei Soci,
  - il Consiglio Direttivo,
  - il Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **ART. 7 - (Assemblea)**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.
2. È convocata almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le

vece mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;

3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un terzo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

### **ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea deve:
  - approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
  - fissare l'importo della quota sociale annuale;
  - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
  - approvare l'eventuale regolamento interno;
  - deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci come previsto dall'art.5 del presente Statuto;
  - eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;
  - deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **ART. 9 - (Validità delle Assemblee)**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

#### **ART. 10 - (Verbalizzazione)**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **ART. 11 - (Consiglio Direttivo)**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sei ad un massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea, fatta eccezione per gli atti considerati urgenti per i quali si conferisce espressa delega al Presidente e che dovranno essere ratificati nella prima seduta del Consiglio Direttivo successiva al compimento dell'atto; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione ed il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri.

#### **ART. 12 - (Presidente)**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

#### **ART. 13 - (Risorse economiche)**

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
  - a. quote e contributi degli associati;
  - b. contributi di privati,
  - c. eredità, donazioni e legati;
  - d. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
3. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dei propri scopi associativi.

#### **ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)**

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

#### **ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
2. L'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e conformemente alle modalità prescritte dalla normativa vigente.

#### **ART. 16 - (Disposizioni finali)**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
2. Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso tra l'Associazione, i relativi organi ed i Soci, dovrà obbligatoriamente esperirsi



tentativo di mediazione avanti l'Organismo Veronese di Mediazione Forense  
ovvero altro organismo di Mediazione autorizzato presente nel Foro di Verona.

Lazise (VR), li 22 Luglio 2023

Firmato:

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_